



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Piani di risparmio a lungo termine (PIR): chiarimenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare del 4.5.2022 n. 10/E, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le **novità introdotte dall'art. 1 co. 26 della L. 234/2021** (legge di bilancio 2022) attraverso la quale sono **stati incrementati i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) c.d. "ordinari"**. Dal 2022, infatti, è stato stabilito **che le persone fisiche non possano investire nei PIR c.d. "ordinari"** (PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0) **più di 40.000,00 euro l'anno** (prima il limite era 30.000,00) **e 200.000,00 euro complessivamente** (prima il limite era 150.000,00). Sul punto, la circolare conferma che i nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR "ordinari" dalla **data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022**, ossia dall'1.1.2022, a prescindere dalla **data di costituzione del piano**. Si propone, quindi, **l'esempio di un PIR ordinario costituito nel 2017**, in cui ogni anno sia stato investito **il limite annuale pro tempore vigente** (30.000,00 euro) fino ad arrivare **ad un investimento complessivo di 150.000,00 euro al termine del 2021**. In questo caso, il contribuente potrà **investire nel 2022 40.000,00 euro e nel 2023 i restanti 10.000,00 euro** per raggiungere il nuovo **limite complessivo di euro 200.000,00**.

Premessa

La circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2022 n. 10 commenta le novità introdotte dall'art. 1 co. 26 e 27 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) attraverso la quale sono stati **incrementati i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) c.d. "ordinari"**.

Dal 2022, infatti, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei PIR c.d. "ordinari" (PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0) più di **40.000,00 euro l'anno** (prima il limite era 30.000,00) e **200.000,00 euro complessivamente** (prima il limite era 150.000,00).

Piani di investimento a lungo termine (PIR)

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica **tipologia di investimento non imprenditoriale destinato principalmente alle persone fisiche residenti in Italia** (art. 1 co. 100-114 della L. 232/2016).

In particolare, essi applicano **un regime agevolato che prevede:**

- **la detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria**, percepiti da persone fisiche (anche minorenni) ex artt. 44 e 67 co. 1 lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR e derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni;
- **l'esenzione dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari** che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Resta fermo che il **"tetto" complessivo dell'investimento "PIR conforme" non può essere raggiunto in meno di 5 anni.**

Tipologie di PIR

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 19, **si possono distinguere** le seguenti **tipologie di PIR** in funzione della normativa fiscale applicabile:

- ✓ *PIR 1.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2018;*
- ✓ *PIR 2.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2019 e fino al 31.12.2019;*
- ✓ *PIR 3.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2020;*
- ✓ *PIR "alternativi", ossia i piani costituiti dal 19.5.2020 ex art. 13-bis co. 2-bis del DL 124/2019.*

Applicazione dei nuovi limiti di investimento

La circolare in commento conferma che **i nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR "ordinari" dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022**, ossia dall'1.1.2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Osserva

Si propone, quindi, l'esempio di un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (30.000,00 euro) fino **ad arrivare ad un investimento complessivo di 150.000,00 euro al termine del 2021**. In questo caso, il contribuente **potrà investire nel 2022 40.000,00 euro e nel 2023 i restanti 10.000,00 euro** per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200.000,00 euro.

Novità in materia di PIR "alternativi"

Con riferimento ai PIR "alternativi", l'art. 1 co. 27 della L. 234/2021 ha previsto una **deroga al principio di "unicità"**, secondo il quale era **possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR alternativo** ex co. 112 dell'art. 1 della L. 232/2016.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono i seguenti:

- **ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario" e di un solo PIR "alternativo";**
- **ciascun PIR non può avere più di un titolare.**

Osserva

Attualmente, quindi, **risulta possibile detenere**, contemporaneamente ad un PIR ordinario, **più di un PIR alternativo**.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, però, nonostante la portata di carattere generale di esclusione delle previsioni del co. 112 che è stata prevista dalla L. 234/2021, un PIR "alternativo" **non può essere comunque cointestato a più persone**, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina.

Credito di imposta per le minusvalenze conseguite

L'art. 1 co. 912 della L. 234/2021 ha **prorogato il credito di imposta per le minusvalenze conseguite sui PIR anche per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022**.

Osserva

In relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2022, **tale credito di imposta non può eccedere il 10%** delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati **e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.**

La circolare precisa che, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, rilevano non solo le **somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021**, ma anche le **somme investite**, sempre negli strumenti finanziari qualificati, **negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.**

Osserva

Ai fini della determinazione del **credito d'imposta spettante nella misura del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022** occorre, pertanto, tener **conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti